

# **REGOLAMENTO PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI PRESSO CASE DI RIPOSO**

Adottato con Del. Cons. n.108 del 3.12.1990  
Aggiornato con D/C n. 21 del 20.02.1992 e D/C n. 70 del 18.10.1993

## **Articolo 1.**

Il Comune di Turriaco cura il ricovero presso Case di Riposo dei cittadini anziani ed inabili che ne facciano richiesta, previa verifica della situazione socio – familiare e dopo aver accertato l'impossibilità di utilizzare servizi alternativi al ricovero.

## **Articolo 2.**

Alla richiesta di ricovero l'interessato, deve allegare la seguente documentazione:

a) *Certificazione del medico delegato U.S.L. o del medico curante, ovvero, in caso di persona spedita, del medico dell'ospedale, attestante le condizioni fisiche della persona e relazione socio-assistenziale dell'assistente sociale attestante la necessità del ricovero e l'impossibilità di usufruire di servizi alternativi; in particolare nella relazione socio-assistenziale dovrà essere valutato<sup>1</sup>:*

- Volontà della persona (occorrerà il consenso dell'interessato e in caso di incapacità decisionale dell'interessato, si ricorrerà a quanto disposto dalle norme vigenti;
- Necessità di una forma d'aiuto per svolgere funzioni primarie;
- Impossibilità di permanere nell'ambito familiare;
- Valutazione della temporaneità o meno del ricovero in base a specifiche condizioni abitative e/o familiari;

La relazione socio – sanitaria sarà accompagnata dal modulo rating-scale. L'inserimento di soggetti psico - geriatrici deve tener conto di motivi per i quali le persone non possono essere inserite nella famiglia o nel contesto di provenienza.

La relazione deve contenere dati sui rapporti familiari, parentali o amicali che la persona ancora mantiene e che potrebbero essere recuperati anche dopo l'ammissione in una struttura protetta.

b) Certificazione anagrafica relativa al richiedente e alle persone obbligate a prestare gli alimenti;

c) Idonea documentazione da cui risulti la situazione economica del richiedente e delle persone obbligate a prestare gli alimenti (mod. 101, 740, o documenti equivalenti);

## **Articolo 3.**

La Commissione assistenza, esprimerà parere obbligatorio non vincolante circa l'ammissibilità della richiesta di ricovero.

---

<sup>1</sup> Periodo sostituito con delib. Cons. n. 70 del 18.10.1993

#### Articolo 4.

All'obbligo di prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C., sono tenuti nell'ordine seguente:

1. Il coniuge
2. I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
3. I genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
4. I generi e le nuore;
5. Il suocero e la suocera;
6. I fratelli e le sorelle germani e unilaterali, con precedenza di germani sugli unilaterali.

#### Articolo 5.

Sulla base della documentazione di cui al precedente art. 2 il Comune attua le seguenti forme di intervento:

- a) **Anziani ed inabili privi di persone obbligate a prestare gli alimenti e prive di beni mobili ed immobili.**

Il Comune si assume il pagamento dell'intera retta di ricovero.

- b) **Anziani ed inabili privi di persone obbligate a prestare gli alimenti, ma proprietari di beni mobili e/o immobili:**

Al pagamento della retta di ricovero provvede il ricoverato con il proprio reddito, il Comune integrerà l'eventuale differenza tra il reddito del ricoverato stesso e la retta. In tale ipotesi, il Comune acquisisce, previamente, la proprietà di beni mobili e/o immobili del ricoverato tramite contratto di rendita vitalizia. Comunque dovrà essere garantita al ricoverato, da parte del Comune, la disponibilità di una piccola somma di denaro per le minute spese della persona, il cui importo è determinato annualmente sulla base delle direttive regionali in materia socio – assistenziale.

- c) **Anziani ed inabili privi di beni mobili e/o immobili ma aventi persone obbligate a prestare gli alimenti.**

Al pagamento della retta di ricovero provvedono anzitutto le persone obbligate a prestare gli alimenti che saranno tenute a contribuire alla spesa nella misura e modalità indicate:

- Dal reddito imponibile al lordo degli oneri deducibili, aumentato dall'imponibile dei redditi soggetti a tassazione separata e di eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, conseguito nell'anno precedente dalle persone obbligate a prestare gli alimenti viene detratta una quota annua corrispondente ad una pensione minima INPS nonché la somma di Lire 750.000.- per ogni persona a carico del nucleo familiare stesso. Sarà considerato reddito imponibile quello facente capo alla persona obbligata e al coniuge se non legalmente separato.

• Il reddito da lavoro dipendente dopo le decurtazioni di cui sopra verrà considerato al 60%, gli altri redditi vengono considerati al 100%.

• Sul reddito rimanente viene calcolata, in base al prospetto seguente, una percentuale applicata per scaglioni che costituirà il concorso delle spese di ricovero della persona obbligata a prestare gli alimenti:

1. Reddito residuo inferiore a	4.500.000	12%
2. Reddito residuo da	4.500.000 a 6.000.000	17%
3. Reddito residuo da	6.000.000 a 9.000.000	25%
4. Reddito residuo da	9.000.000 a 12.000.000	42%
5. Reddito residuo da	12.000.000 in poi	55%

Nel caso che le persone da ospitare in strutture protette siano più d'una con riferimento agli stessi obbligati, i redditi di riferimento saranno suddivisi in ragione del numero dei ricoveri.

Qualora il concorso delle persone obbligate a prestare gli alimenti, secondo i criteri sovraesposti, non risultasse sufficiente alla copertura della retta il Comune provvede alla necessaria integrazione.

**d) Anziani ed inabili proprietari di beni mobili e/o immobili aventi persone obbligate a prestare loro gli alimenti.**

Al pagamento della retta di ricovero provvede innanzitutto il ricoverato con il proprio reddito, previa detrazione della piccola somma di denaro di cui alla precedente lettera b), l'eventuale differenza fra tale reddito e la retta da pagare, sarà coperta dalle persone obbligate agli alimenti che saranno tenute a contribuire alla spesa nella misura e con le modalità di cui alla precedente lettera c).

Qualora il reddito del ricoverato sommato al contributo delle persone obbligate a prestare gli alimenti non risultasse sufficiente alla copertura della retta, il Comune provvede alla necessaria integrazione previa acquisizione in proprietà dei beni mobili ed immobili del ricoverato tramite contratto di rendita vitalizia. Le persone obbligate a prestare gli alimenti hanno la possibilità di conservare i beni mobili ed immobili nel patrimonio del ricoverato contribuendo alla copertura totale della retta ed evitando in tale modo il concorso del Comune.

Le persone obbligate a prestare gli alimenti, nel caso in cui il Comune abbia già acquisito la proprietà dei beni mobili ed immobili del ricoverato, hanno altresì la facoltà di esercitare il diritto di riscatto su tali beni, versando in un'unica soluzione o ratealmente al Comune una somma di denaro corrispondente alla spesa sostenuta dall'Ente per il ricovero, maggiorata degli interessi legali. In caso di riscatto, i beni mobili ed immobili torneranno a far parte del patrimonio del ricoverato.

Il diritto di riscatto dovrà comunque essere esercitato con apposito atto unilaterale di obbligazione entro il termine di anni 2 (due) dalla data di stipulazione del contratto di rendita vitalizia tra il Comune e le persone ricoverate.

## **Articolo 6.**

Le cosiddette "impegnative generiche" di pagamento richieste abitualmente dalle case di riposo dovranno essere assunte dalle persone obbligate a prestare gli alimenti al ricoverando, in mancanza di tali persone, ovvero qualora sia richiesto come condizione indispensabile per il ricovero l'intervento del Comune quale garante del

pagamento, il Comune stesso procederà all'adozione dell'impegnativa. In tale caso i beni del ricoverato non potranno essere alienati senza il consenso del Comune e detto vincolo dovrà essere iscritto tavolarmente.

*In alternativa a tale iscrizione, le persone obbligate civilmente agli alimenti o lo stesso ricoverando potranno, a loro discrezione, prestare garanzia sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa per una somma corrispondente a tre mensilità della retta di ricovero, ovvero pagare in via anticipata le rette mensili alla casa di riposo.<sup>2</sup>*

Inoltre, comunque, i parenti civilmente obbligati agli alimenti dovranno previamente assumere analogo impegno nei confronti del Comune garante.

Nel caso di ricovero effettuato senza la preventiva richiesta di intervento comunale la partecipazione economica del Comune, se dovuta sulla base delle norme che precedono, sarà attivata a partire dal momento in cui il Comune, ultimato l'iter burocratico previsto, avrà deliberato l'impegno di spesa relativo.

### **Articolo 7.**

*Nelle ipotesi di concorso del Comune al pagamento della retta di ricovero prevista dal precedente articolo 5, qualora da parte dei ricoverati ovvero dai parenti obbligati civilmente agli alimenti non venga dimostrata la precisa situazione economica familiare, tramite l'esibizione e il deposito dei documenti richiesti a tal fine dagli uffici comunali, il Comune recupererà, ove occorra in via forzosa, nei confronti dei parenti stessi o del ricoverato inadempienti, l'intera spesa sostenuta per il pagamento della retta.<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup> comma aggiunto con delib.Cons. 21 del 20.02.1992

<sup>3</sup> articolo aggiunto con delib. Cons. n. 70 del 18.10.1993